



Il Codice dell'Amministrazione Digitale
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



Prefettura di Reggio Calabria
23-25 novembre 2010
www.vincenzocalabro.it

Il Codice dell'Amministrazione Digitale

Capo IV - Trasmissione Informatica dei Documenti

- Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
- Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
- Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni
- Art. 48. Posta elettronica certificata
- Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
 - sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
 - ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
 - ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
 - ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
 - istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
 - utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48. Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica


1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Definizione

- La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica con la quale si fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
- "Certificare" l'invio significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio.
- "Certificare" la ricezione significa inviare al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

Posta elettronica 'ordinaria'

Richiamo - Schema generale



Posta elettronica 'ordinaria' Messaggi d'errore

- L'indirizzo di posta elettronica errato o inesistente
- Casella di posta elettronica piena
- In assenza di risposta il messaggio si considera consegnato.
- La conferma di lettura è un'opzione facoltativa per il destinatario.

Sistema di invio e ricezione

Da un punto di vista più tecnico i messaggi di posta elettronica certificata utilizzano il protocollo S/MIME, la sicurezza del colloquio tra mittente e destinatario viene garantita in tutte le fasi dall'invio alla ricezione della mail certificata.

- Il mittente deve identificarsi presso il gestore di pec (autenticazione)
- L'integrità e la confidenzialità delle connessioni tra il gestore di posta certificata e l'utente devono essere garantite mediante l'uso di protocolli sicuri (utilizzo di protocolli quali TLS).
- I messaggi generati dal sistema di pec sono sottoscritti dai gestori mediante la firma digitale del gestore di posta elettronica certificata.
- Il colloquio tra i gestori deve avvenire con l'impiego del protocollo SMTP su trasporto TLS.
- Il destinatario deve identificarsi presso il gestore di pec (autenticazione) per potere leggere le mail in arrivo.

Attori

Gli attori coinvolti nel sistema della posta elettronica certificata sono :

- Gestori di posta elettronica certificata – sono dei provider di posta elettronica accreditati presso il CNIPA (Centro Nazionale per L'informatica nella Pubblica Amministrazione) con una procedura particolare. Devono sottostare a obblighi relativi alla gestione del servizio.
- Utilizzatori – utenti che fanno richiesta di una casella di posta certificata ai vari provider e che successivamente comunicano agli organismi interessati (PA, enti, associazioni etc...) di volersi avvalere del servizio PEC per le comunicazioni ufficiali.
- Il CNIPA (Centro Nazionale per L'informatica nella Pubblica Amministrazione) che è l'organo pubblico preposto al controllo ed alla vigilanza sulla attività dei gestori della posta elettronica certificata.

Gestori di PEC

Le società e/o enti che vogliono diventare provider di posta elettronica certificata devono essere accreditati presso il CNIPA e sottostare al D.M. del 2/11/2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”

Il CNIPA nel riconoscimento del gestore valuta tra l'altro, adeguatezza del personale, processi atti a garantire la sicurezza dei dati e delle trasmissioni, ridondanza e servizi messi in atto in caso di emergenza.

L'elenco dei gestori di PEC è pubblico e consultabile presso il sito del CNIPA www.cnipa.gov.it

Gestore di PEC - Obblighi

I gestori della posta elettronica certificata devono sottostare a obblighi.

Alcuni tra questi garantire :

- l'interoperabilità dei servizi offerti
- l'inalterabilità dei documenti trasmessi
- tenere traccia delle operazioni svolte, in un apposito log, per una durata di trenta mesi garantendone la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità oltre che le ricevute di avvenuta e/o mancata consegna in modo da poterle riprodurre nel caso in cui il mittente le smarrisca.
- individuare e gestire secondo le regole tecniche gli eventuali messaggi contenenti virus
- Garantire dei livelli minimi di servizio

Utilizzi

La posta elettronica certificata può essere paragonata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno con però alcune differenze, cioè:

- La conoscenza del mittente cioè della casella del mittente (nel caso della raccomandata non è noto il mittente)
- La certificazione che il contenuto ricevuto è esattamente quello che era stato inviato (questo perchè alla ricevuta di ricezione viene allegato il documento spedito)

La PEC può essere utilizzata nella dematerializzazione dei documenti nella pubblica amministrazione garantendone la autenticità, temporalità e producendo documenti che hanno carattere legale.

Ambito operativo - Cittadino

Comunicazioni privato cittadino e PA.

Il privato cittadino può richiedere su base volontaria una casella di posta elettronica certificata ed utilizzarla (previa dichiarazione) nell'ambito di ciascun procedimento con la PA. La PA deve istituire almeno una casella di posta elettronica certificata (L. 82/05 art. 4).

www.postacertificata.gov.it

Ambito operativo – Pubblica Amministrazione

Comunicazioni tra PA e PA.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale che è il quadro normativo relativo all'applicazione delle tecnologie digitali nella PA stabilisce relativamente alla posta elettronica certificata l'obbligo di istituire almeno una casella di posta elettronica certificata ed di utilizzare la PEC in tutti quei casi in cui è necessaria l'evidenza dell'avvenuto invio e ricezione del documento informatico.

L' utilizzo di PEC per le comunicazioni all'interno della PA determina uno snellimento a livello burocratico ed una velocizzazione di iter propri della PA come per esempio la gestione della protocollazione dei documenti che potrebbe essere fatta in automatico.

Ambito operativo – Imprese e Professionisti

Comunicazioni imprese, professionisti con la PA e tra di loro.

Le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese una casella di Posta Elettronica Certificata che possono richiedere ed utilizzare sia per corrispondenza con la PA stessa ed altri enti. La casella di posta certificata di fatto assume il significato di domicilio a cui possono essere inviate comunicazione di vario tipo e natura con valore legale.

Le aziende possono utilizzare la posta elettronica certificata anche per comunicazioni di tipo economico e/o giuridico (es. l'invio di un contratto), per comunicazioni con la PA (dalla comunicazione di variazioni statutarie alla Camera di Commercio, alle comunicazioni con enti di previdenza INPS, INAIL, Fondi di previdenza ecc...)

Professionisti per la trasmissione di atti e comunicazioni alla Cancelleria del Tribunale, Prefetture etc...

Che cosa si certifica

Che cosa viene certificato con un messaggio inviato tramite servizio di posta elettronica certificata:

- 1) Autenticazione del mittente (provenienza certa del messaggio)
- 2) Autenticità del contenuto del messaggio (sia in termini di correttezza formale cioè assenza da virus, sia in termini di garanzia del contenuto e assenza di alterazione durante la trasmissione)
- 3) Avvenuta/mancata ricezione del messaggio da parte del provider del destinatario
- 4) Marcatura temporale opponibile a terzi.

Che cosa si certifica


Il servizio di PEC si dice “completo” cioè produce certificazioni a valore legale solo se sia mittente che destinatario utilizzano caselle di posta elettronica certificata (in questo caso il documento inviato con marcatura temporale è equivalente ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto opponibile a terzi).

È comunque possibile inviare mail da indirizzo di posta elettronica certificata ad un indirizzo normale in questo caso l'unica ricevuta prodotta dal sistema è quella di accettazione. L'invio di mail da un indirizzo ordinario a un indirizzo pec invece potrebbe o non essere accettato dal gestore di PEC oppure arrivare al destinatario ma all'interno di una busta di anomalia.

Invio da PEC a server ordinario di posta

Invio di messaggio da server di posta elettronica certificata a server di posta ordinaria.


Il mittente ha solo evidenza dell'avvenuta ricezione (temporalmente valida) da parte del mail server di invio ma non della presa in consegna e lettura del messaggio da parte mail server del ricevente.



Invio da server ordinario di posta a server PEC

Invio di messaggio da server di posta elettronica generica a server di posta elettronica certificata

Il server PEC del ricevente può rigettare la mail ricevuta (quindi il destinatario pec non la leggerà) oppure ha la facoltà di inserirla in una busta di anomalia (non di errore) la quale segnala al mittente che il messaggio è leggibile ma non conforme allo standard PEC.



Vantaggi

I vantaggi dell'introduzione della PEC e del suo utilizzo sono numerosi:

- Certificazione dell'avvenuta consegna del messaggio
- Certificazione degli allegati del messaggio
- Possibilità di allegare al messaggio qualsiasi tipologia di informazione/documento in formato digitale
- Archiviazione (per 30 mesi) da parte del gestore di tutti gli eventi con le ricevute ed esclusione dei messaggi originali
- Semplicità di trasmissione, inoltra e ricerca dei messaggi
- Economicità rispetto alla raccomandata tradizionale
- Possibilità di invio multiplo a più destinatari
- Tracciabilità della casella del mittente
- Velocità di consegna (come la e-mail tradizionale)
- Consultazione della casella di posta anche al di fuori del proprio ufficio/abitazione
- Garanzia di privacy e sicurezza

La PEC ai cittadini

Con il recente DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 6 maggio 2009 'Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini' si sancisce che :

(art 2)

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino. (...)

In particolare nell'Allegato A

Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (<https://www.postacertificata.gov.it>)